



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

*Focus Legge di Stabilità
numero 1 del 14 gennaio 2016*

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **La legge di stabilità 2016 in sintesi (p. 2)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Le novità IMU e TASI per il 2016 (p. 34)**
- ❖ **Proroga delle detrazioni sugli immobili e nuove agevolazioni Irpef in vigore dal 2016 (p. 36)**
- ❖ **I "super ammortamenti" per imprese e professionisti (p. 39)**
- ❖ **Nuovo regime forfettario 2016 (p. 42)**
- ❖ **Assegnazioni e cessioni agevolate ai soci (p. 45)**
- ❖ **Riscritto l'articolo 26 del decreto Iva sulle note di variazione (p. 49)**
- ❖ **Innalzato da 1.000 euro a 3.000 euro il limite per effettuare pagamenti in contanti (p. 54)**
- ❖ **Aliquota unica per l'ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni e partecipazioni (p. 55)**

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

2

LA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN SINTESI

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato, con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare.

Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l'ordine della norma.

Comma	Contenuto in sintesi
6 7 959	<p>Blocco degli incrementi delle aliquote Iva e delle accise</p> <p>Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle accise che, invece, avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017; • l'aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. <p>Accise sul carburante</p> <p>Si prevede il dimezzamento dell'incremento già previsto dalla L. 190/2014.</p> <p>In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato rispetto del gettito atteso dalla <i>voluntary disclosure</i> (rientro dei capitali dall'estero).</p>
8	<p>Reddito atleti professionisti</p> <p>Si provvede alla abrogazione del comma 4-bis, articolo 51, Tuir, ove si prevedeva che dovesse essere considerato come <i>fringe benefit</i> (per gli atleti professionisti) anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi (nella misura del 15% ed al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative).</p>
10 (a) 10 (b)	<p>Esenzione Imu immobili in comodato uso</p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee; • si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). <p>Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.</p>

Aderente a:



	Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
10 (c) 10 (d)	<p>Terreni agricole dei coltivatori diretti e Iap</p> <p>Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro condotti; • si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro.
10 (e)	<p>Termine per approvazione delibere e regolamenti Imu</p> <p>Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l'invio delle delibere e regolamenti entro il termine perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10</p>
11 - 12	<p>Trento e Bolzano</p> <p>Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 8, articolo 9, D.Lgs. 23/2011, ove si prevedeva che le Province autonome di Trento e di Bolzano potessero prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto di particolari limitazioni, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.</p> <p>Si sostituisce tale periodo con la previsione per cui le disposizioni si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento.</p>
13	<p>Esenzione Imu + terreni agricoli e montani</p> <p>A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imu per i terreni montani si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993.</p> <p>Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
14 (a) 14 (b) 14 (c)	<p>Modifiche alla Tasi</p> <p>Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono



14 (d)	<p>modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo
14 (e)	<p>Termine per approvazione delibere e regolamenti Tasi Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l'invio delle delibere e regolamenti entro il termine perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10</p>
15	<p>Imu e immobili delle cooperative edilizie Si dispone che l'Imu non si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari. Il tutto, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>
16	<p>Regole omogenee per l'Ivie L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
21	<p>Rendita catastale degli "imballonati" La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) viene effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> il suolo e la costruzione; gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. <p>Sono esclusi dalla stima:</p> <ul style="list-style-type: none"> i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, che siano funzionali allo specifico processo produttivo.



22	<p>Atti di aggiornamento catastale degli imbullonati</p> <p>È possibile rideterminare la rendita catastale dei fabbricati interessati dalle nuove regole dal 1° gennaio 2016.</p>
23	<p>Deroga principi per il 2016</p> <p>Solo per l'anno di imposizione 2016, per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, proprio per consentire il recepimento dei nuovi criteri.</p>
25	<p>Abrogazione della Imposta Municipale Secondaria</p> <p>Si dispone l'abrogazione dell'articolo 11, D.Lgs. 23/2011 che prevedeva, a decorrere dal 2016, l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (Imus), che avrebbe dovuto accorpare e sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap); l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>
26	<p>Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali</p> <p>Viene sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia delle disposizioni regionali e comunali che prevedevano aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.</p> <p>Vengono invece confermate le eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti.</p> <p>La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.</p>
27	<p>Tari</p> <p>Si modificano i vigenti commi 652 e 653 dell'articolo 1, L. 147/2013.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si proroga anche agli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato D.P.R., inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e quella di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1. Si ricorda che il citato comma 652 consente ai Comuni di commisurare la tassa sui rifiuti (Tari) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte; • si differisce al 2018 il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi nella determinazione dei costi del servizio anche delle risultanze dei fabbisogni <i>standard</i>.
28	<p>Salvaguardia delle maggiorazioni Tasi già applicate nel 2015</p> <p>Si dispone che - per i soli immobili non esentati - i Comuni possano mantenere, mediante espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione Tasi nella stessa misura applicata per l'anno 2015.</p>
50	<p>Borse di studio del Programma Erasmus</p> <ul style="list-style-type: none"> • confermando l'impostazione già seguita nel passato, viene disposta l'esenzione da Irpef per le borse di studio per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle università e delle



	<p>istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'intera durata del nuovo programma <i>Erasmus</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si dispone anche, per effetto di un rinvio normativo, l'esclusione dalla base imponibile Irap delle Amministrazioni Pubbliche delle analoghe borse di studio
51	<p>Borse di studio Provincia autonoma di Bolzano Prevista l'esenzione da Irpef per particolari borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</p>
53-54	<p>Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.</p>
55	<p>Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa Modificando la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.</p> <p>Infatti, l'aliquota agevolata troverà applicazione anche per gli acquisti che, nello stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soddisfino la condizione richiesta dalla lettera c) della nota II-bis; • soddisfino le condizioni richieste dalle lettere a) e b) della nota II-bis solo se non si tiene conto dell'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione "prima casa", a condizione, però, che tale ultimo immobile venga alienato entro 1 anno dalla data dell'atto di acquisto della nuova "prima casa".
56	<p>Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.</p> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.</p>
58	<p>Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata Con norma interpretativa dell'articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si prevede che la predetta disposizione si interpreta nel senso che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 865/1971 (quelle che rientrano nei piani di edilizia convenzionata), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l'imposta di registro si applica in misura fissa ed i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.</p>



59	<p>Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge</p> <p>Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In particolare, si sostituisce l'articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.</p> <p>Le innovazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inserimento dell'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6), cod. civ. (la modifica integra il comma 1, articolo 13, L. 431/1998). In base a tale disposizione del codice civile, l'amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l'altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento; • la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 2, L. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, c.d. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4, articolo 13, L. 431/1998); • l'inserimento della possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato. La modifica incide sul terzo periodo del comma 5, articolo 13, L. 431/1998 laddove il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1; • per chi, nel periodo 2011-2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli "affitti in nero" annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale.
60	<p>Canone agevolato associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Modificando il vigente articolo 11, comma 1, D.P.R. 296/2005, si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.</p> <p>Detta estensione si applica alle associazioni che non abbiano fini di lucro, che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgano attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.</p>
61-64	<p>Riduzione Ires</p> <p>Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sola diminuzione dell'Ires al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017; • la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'Ires in uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella <i>white list</i>, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.



	Viene affidato ad apposito decreto il compito di rideterminare le misure connesse all'aliquota Ires, quale ad esempio la quota imponibile di dividendi (o di <i>capital gains</i>) da partecipazioni qualificate.
65-69	<p>Addizionale Ires per le banche</p> <p>Si introduce una addizionale all'imposta sul reddito delle società (Ires) per gli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia, pari a 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota di cui all'articolo 77, D.P.R. 917/1986.</p> <p>Si prevede che i soggetti che optino per la tassazione di gruppo e coloro che, in qualità di partecipati, optino per il regime c.d. della trasparenza fiscale, assoggettino autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale in discorso e provvedano al relativo versamento.</p> <p>I soggetti che, invece, hanno optato, in qualità di partecipanti, per il regime della trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale predetta senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.</p> <p>Si consente di dedurre integralmente dall'Ires e dall'Irap gli interessi passivi degli enti creditizi e finanziari destinatari dell'addizionale in parola; infatti si dispone che la deducibilità degli interessi passivi, limitata al 96% del loro ammontare, sia applicabile alle sole imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi.</p> <p>Il comma 69 definisce la decorrenza delle disposizioni in argomento a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi a decorrere dall'anno 2017.</p>
70-72	<p>Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca</p> <p>Abrogando l'articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 446/1997, si sancisce che non sono soggetti passivi Irap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, Tuir; • i soggetti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 227/2001; • le cooperative e i loro consorzi (di cui all'articolo 10, D.P.R. 601/1973) . <p>Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.</p>
73	<p>Deduzioni Irap per lavoratori stagionali</p> <p>Si prevede l'estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap, nel limite del 7%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p>
74	<p>Detrazioni per interventi su immobili</p> <p>Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; • dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici; • della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; • dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. <p>Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in no tax area</p> <p>I soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e</p>



	<p>lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.</p>
75	<p>Detrazione acquisto mobili per giovani coppie</p> <p>Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi <i>more uxorio</i> che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; • non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
76-84	<p>Leasing di fabbricati ad uso abitativo</p> <p>La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.</p> <p>Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; • a mettere a disposizione l'immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. <p>Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p> <p>Sono poi previste specifiche disposizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolare la soggezione a revocatoria fallimentare; • specificare che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito; • disciplinare la possibilità per l'utilizzatore – al verificarsi di specifiche condizioni - di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici; si prevede la ripresa del pagamento dei corrispettivi periodici al termine della sospensione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle condizioni del contratto di <i>leasing</i> finanziario; • prevedere che, per il rilascio dell'immobile, il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto; • prevedere, modificando l'articolo 15, comma 1, D.P.R. 917/1986, la detrazione dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a

Aderente a:



	<p>55.000 euro all'atto della stipula del contratto di <i>leasing</i>. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati.</p> <p>Si prevedono anche numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 di tipo agevolativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale delle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo anche se imponibili a fini Iva; • applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1,5% sugli atti di trasferimento - nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario - di abitazioni non di lusso per le quali ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa;
	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'imposta di registro in misura fissa dell'1,5% sugli atti di cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, anche se assoggettati a Iva. <p>Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.</p>
87	<p>Iacp ed agevolazione 65%</p> <p>Le detrazioni del 65% sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</p>
88	<p>Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento</p> <p>Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche.</p> <p>Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati; • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio; • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.



89 - 90	<p>Agevolazioni per enti di edilizia popolare (social housing) Mediante modifica del D.P.R. 601/1973, si estende agli IACP la riduzione al 50% dell'aliquota Ires</p> <p>Esclusione delle sopravvenienze per contribuiti Mediante modifica dell'articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir è prevista l'esclusione dall'ambito delle sopravvenienze attive imponibili, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei c.d. "IACP".</p> <p>Condizioni per la fruizione delle agevolazioni Le due agevolazioni spettano a condizione che gli enti siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituiti nella forma di società; • rispondenti ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing"; • già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
91-94 97	<p>Maxiammortamenti su nuovi investimenti Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di maggiorare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.</p> <p>Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.</p> <p>Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.</p> <p>Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.</p>
95	<p>Affrancamento valori operazioni straordinarie Si prevede che, in occasione dell'affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie (articolo 15, comma 10, D.L. 185/200832), la deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi (affrancati) può avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.</p>
98-108	<p>Credito di imposta per investimenti al Sud Si prevede un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 20% per le piccole imprese, • del 15% per le medie imprese, • del 10% per le grandi imprese, • nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale.



	<p>Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.</p> <p>Il credito spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche in <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.</p> <p>Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle dei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.</p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.</p> <p>Il credito spetta in misura ridotta se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta dopo acquisto o ultimazione o se prima di 5 anni dall'acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, a meno che nel medesimo periodo d'imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel <i>leasing</i> l'agevolazione permane anche se non si esercita il riscatto</p>
111-113	<p>Regime fiscale forfetario: modifiche</p> <p>Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; • una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime; • la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa; • una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento dei minimali.
114	<p>Redditi dei soci autonomi delle cooperative artigiane</p> <p>La norma assimila, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>La disposizione specifica tuttavia che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello attualmente vigente.</p>



115 -120	<p>Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società semplice</p> <p>Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.</p> <p>Le agevolazioni proposte sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni; • facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale; • fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società; • riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse; • l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.
121	<p>Estromissione immobili dalla ditta individuale</p> <p>Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale.</p> <p>L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente.</p> <p>Trattasi di una sorta di riedizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37, L. 244/2007.</p>
123-124	<p>Incremento delle deduzioni Irap per soggetti "minori"</p> <p>Si prevede un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di determinate soglie quantitative.</p>
125	<p>Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati)</p> <p>Con la disposizione in commento, aggiungendo un comma (1.bis) all'articolo 2, D.Lgs. 446/1997 in materia di Irap, si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.</p> <p>Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.</p>
126	<p>Note di variazione ai fini Iva</p> <p>Si provvede ad una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura; • si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.



127	<p>Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale. Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)</p>
128	<p>Estensione del <i>reverse charge</i> Modificando il sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, si estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. <i>split payment</i>). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi dell'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.</p>
129	<p>Compensazione cartelle esattoriali Si estende al 2016 l'effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall'articolo 12, comma 7-bis, D.L. 145/2013, prevedeva la citata compensazione per l'anno 2014; successivamente, con l'articolo 1, comma 19, L. 190/2014, è stata estesa anche all'anno 2015.</p>
130-132	<p>Termini per l'accertamento Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva). Le novità in esso contenute concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni; • l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni. • l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. <p>Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva. Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del</p>



	<p>quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.</p> <p>Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.</p> <p>Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di <i>voluntary disclosure</i> con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia Iva e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.</p>
133	<p>Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie</p> <p>Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di <i>voluntary disclosure</i>, invece, rimangono ferme le precedenti sanzioni.</p>
	<p>Si introduce la possibilità di notificare gli atti da porre <i>ex lege</i> a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (<i>voluntary disclosure</i>) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.</p> <p>In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.</p>
134-138	<p>Rateazione dei debiti tributari</p> <p>Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Il beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; • è limitato al solo versamento delle imposte dirette; • è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. <p>La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici.</p> <p>Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.</p> <p>Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.</p> <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.</p> <p>Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.</p>



	Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.
141	<p>Comunicazioni del Pubblico Ministero all’Agenzia delle entrate</p> <p>Modificando l’articolo 14, comma 4, L. 537/1993, si dispone che, quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex articolo 331, c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio) e dalla quale può derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’Agenzia delle entrate, affinché possa procedere al conseguente accertamento.</p>
142-147	<p>Operazioni <i>black list</i>, CFC e obblighi di rendicontazione per le multinazionali</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di: deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. <i>black list</i>; società controllate estere (<i>controlled foreign companies CFC</i>).</p> <p>Black list</p> <p>In particolare, abrogando i commi da 10 a 12-<i>bis</i> del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 (Tuir), elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110, Tuir.</p>
142-147	<p>CFC</p> <p>Si modifica l’articolo 167, Tuir, al fine di eliminare l’elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi forfet fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina CFC (c.d. <i>black list CFC</i>).</p> <p>Viene dunque previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.</p> <p>Inoltre la disciplina fiscale delle CFC, in presenza di specifiche condizioni si applica anche nel caso di società situate in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi dello spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si introducono opportune disposizioni di coordinamento in merito all’individuazione degli Stati da considerarsi <i>black list</i>; • si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. <p>Obblighi di rendicontazione per le multinazionali</p> <p>Si affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti (obbligate alla redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro e che non siano a loro volta</p>



	<p>controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche) trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, distinta Paese per Paese e che riporti l’ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di una attività economica effettiva. La mancata presentazione di detta rendicontazione, di cui l’Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni in essa contenute, ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.</p> <p>Si estende l’obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la citata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione Paese per Paese.</p> <p>Si affida a un decreto del Mef il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all’evasione internazionale; è invece demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta disposizione e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.</p>
<p>148</p>	<p>Patent box</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (c.d. <i>patent box</i>).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenendo sul comma 39, articolo 1, L. 190/2014, si sostituisce il riferimento alle “opere dell’ingegno” con quello al “software protetto da <i>copyright</i>”; • si aggiunge il comma 42-ter, il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (<i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del <i>patent box</i>.
<p>149-151</p>	<p>Incentivazione produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi</p> <p>Agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1° gennaio 2016 (ovvero entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi di cui all’articolo 24, comma 8, D.Lgs. 28/2011, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull’energia prodotta secondo specifiche modalità.</p> <p>L’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (Mise) 6 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal gestore dei servizi energetici (Gse) a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, oppure a partire al 1° gennaio 2016.</p> <p>L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma successivo.</p> <p>Si dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati agli incentivi in parola comunichino al Mise le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la notifica alla commissione europea del</p>



	<p>regime di aiuto ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.</p>
152- 164	<p>Canone rai</p> <p>Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica.</p> <p>Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate. Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio.</p> <p>Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l'applicazione del canone tv, l'utilizzo di un apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa all'impianto di ricezione); si specifica poi che l'eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si dispone che l'autorizzazione allo scambio di informazioni tra l'Anagrafe tributaria, l'Authority per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'Interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità - per l'attuazione delle disposizioni sul pagamento del canone in bolletta - riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie.</p> <p>Si prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del regio D.L. 246/1938.</p> <p>L'Agenzia delle entrate mette a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di coloro che hanno presentato l'apposita dichiarazione di cui al comma 153, lettera a) della Legge di Stabilità.</p> <p>Si riserva all'Erario il 33% (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (per gli anni 2017 e 2018 la percentuale è del 50%) destinandole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 euro annui; • al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali; • per un massimo di 50 milioni annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale ferma restando l'assegnazione alla rai della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.
178-181	<p>Esonero contributivo per il 2016</p> <p>Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.</p> <p>Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016).</p>



	<p>In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro subentra anche nell'esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti rispetto a quanto già fruito.</p>
182-189	<p>Detassazione retributiva per premi di produttività ed erogazioni alla generalità dei dipendenti</p> <p>Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".</p> <p>Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D. Lgs 81/2015.</p> <p>L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad Irpef somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.</p>
259	<p>Regime speciale per lavoratori rimpatriati</p> <p>Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei benefici fiscali di cui alla L. 238/2010 in favore dei soggetti rimpatriati in Italia.</p> <p>In particolare una prima novità riguarda la data del rientro che è ora riferita al periodo fino al 31 dicembre 2015.</p> <p>L'altra modifica interessa la fissazione del termine (3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) entro il quale dovranno essere definite dal direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative per l'esercizio del regime opzionale ivi previsto.</p> <p>Si ricorda che in favore dei soggetti rimpatriati, per i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo, la citata L. 238 (articolo 3) consente il concorso alla base imponibile IRPEF in misura ridotta (20 per cento per le lavoratrici e 30% per i lavoratori).</p> <p>In alternativa gli stessi contribuenti possono optare – con le modalità che saranno definite dal predetto provvedimento direttoriale – per il regime agevolativo di cui all'articolo 16 (regime speciale per i lavoratori rimpatriati) del D.Lgs. 147/2015 che riconosce quale beneficio fiscale la concorrenza del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia al reddito complessivo nella misura del 70 per cento.</p>
283	<p>Contributi per il baby sitting</p> <p>Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità (già prevista per la madre lavoratrice dipendente) di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).</p>
287-288	<p>Pensioni con indicizzazione mai inferiore a zero</p> <p>Viene esclusa l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed</p>



	<p>assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere mai inferiore a zero.</p>
290	<p>Detrazioni per redditi di pensione. Si incrementano le detrazioni concesse ai pensionati con redditi bassi, elevando la zona di <i>no tax area</i> dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro.</p>
320	<p>Credito di imposta per la riqualificazione alberghi Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione. Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro. Si demanda ad un decreto del Mibact, d'intesa con la Conferenza Unificata, l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i <i>condhotel</i> e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.</p>
366	<p>Tasse sulle unità da diporto Si abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, D.L. 201/2011 (c.d. Salva-Italia), conseguentemente perdono di efficacia e vengono implicitamente abrogati i commi da 3 a 10.</p>
367	<p>Riduzione tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment Si introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Le modalità attuative saranno definite con Decreto del Mef, di concerto con il Mit, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il 15 marzo 2016.</p>
368	<p>Tax free shopping Il comma 368 autorizza gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini <i>extra Ue</i> (c.d. <i>tax free shopping</i>), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del Mef, di concerto con il Mibact, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p>
396	<p>Erogazione liberale di derrate alimentari. Si prevede l'innalzamento, da 5.164,57 a 15.000,00 euro della soglia stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), D.P.R. 441/1997 oltre la quale insorge l'obbligo di preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle onlus, ai fini di vincere la presunzione di cessione senza fattura.</p>



	Inoltre, si rende facoltativo l'invio della comunicazione preventiva, nel caso in cui la cessione gratuita di prodotti nei confronti dei suddetti enti abbia ad oggetto beni facilmente deperibili (alimentari).
414-416	<p>Sostegno ai coniugi in stato di bisogno (regime sperimentale)</p> <p>Si stabilisce che il coniuge, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo.</p> <p>Qualora il Tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.</p> <p>Si demanda ad un Decreto Ministeriale l'emanazione delle disposizioni attuative con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione.</p>
429-431	<p>Ripresa versamento tributi sospesi o differiti</p> <p>Intervenendo in modifica all'articolo 9, L. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) – si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.</p> <p>Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.</p>
441-453 456	<p>Finanziamenti territori nord calamità e ZFU in Lombardia</p> <p>Si istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Inoltre, si dispone che gli aiuti di stato concessi sotto forma di agevolazioni sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Oltre a prevedere norme applicative dell'istituita zona franca le disposizioni in esame individuano una serie di agevolazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), • esenzione dall'Irap (nel limite di 300 mila euro), • esenzione Imu. <p>Tali esenzioni sono concesse esclusivamente nell'anno 2016.</p>
645- 651 653	<p>Autotrasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura; • si reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali,



	<p>ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l'irrogazione di sanzioni amministrative;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura dell'80% entro un tetto massimo di disponibilità di fondi. L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito <i>internet</i>. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
652	<p>Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori</p> <p>La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1, comma 106, L. 266/2005).</p> <p>Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.</p>
739	<p>Imposta sulla pubblicità: divieto di incremento</p> <p>Con norma di interpretazione autentica, si stabilisce che il divieto per i Comuni di innalzare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità si applica solo nei casi in cui la delibera di innalzamento sia stata assunta dopo il 26 giugno 2012.</p>
778-780	<p>Compensazione onorari avvocati</p> <p>Si consente, a decorrere dal 2016, ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese) non ancora saldati, indipendentemente dalla data di maturazione, di poter compensare detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed Iva, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale dei predetti crediti. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per avvocati. Si prevede che dette cessioni siano esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati.</p>



	<p>Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.</p>
887-888	<p>Rivalutazione di quote e terreni È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016. Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.</p>
889	<p>Rivalutazione dei beni di impresa Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili); • gli effetti fiscali sono differiti; • è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.
898	<p>Innalzati i limiti per l'uso del contante Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti. Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".</p>
899	<p>Limiti per attività di cambiavalute Modificando l'articolo 49, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.</p>
900-901	<p>Utilizzo <i>bancomat</i> per pagamenti di modico valore, pos professionisti Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a prescindere da qualsiasi importo minimo. Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre, si prevede che - con i decreti ministeriali attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) - siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.</p>



	Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di consentire il pagamento della sosta (parcometri) con moneta elettronica.
902	Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione Si provvede ad abrogare l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
903	Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti. Si provvede ad abrogare l'articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.
904	Emolumenti delle PPAА superiori a 1.000 euro Si prevede il mantenimento dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
905	Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di aree Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
908	Compensazione Iva per gli animali vivi Si demanda ad apposito DM la finalità di innalzare, in misura non superiore al 10%, le percentuali di compensazione Iva applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario. Il medesimo D.M. dovrà anche innalzare, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi: della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %; della specie suina, in misura non superiore all'8%.
909	Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari Modificando l'articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% - in luogo dell'attuale 7% - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in aggiunta alle rivalutazioni di cui all'articolo 3, comma 50, L. 662/1996). Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Aderente a:



910	<p>Energie agroforestali connesse all'attività agricola</p> <p>Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, • di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, • effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario. <p>Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 442/1997.</p>
911	<p>Estensione regime di esenzione da accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili</p> <p>Si estende il regime di esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 Kw consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione, anche all'energia elettrica prodotta similmente, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della L. 1643/1962 (si tratta delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'Enel).</p>
918 -948	<p>Modifiche al regime dei giochi</p> <p>Si interviene con numerose modifiche tese ad incrementare il prelievo sui giochi, a rendere meno pericoloso lo svolgimento dell'attività e ad attrarre materia imponibile in Italia in relazione al posizionamento dei server.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 2016, il PREU relativo alle <i>news/lot</i> passa dal 13 al 17,5%; dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite - <i>pay-out</i> - non può essere inferiore al 70%; • dal 2016 il PREU viene aumentato anche con riguardo alle video <i>lottery</i> terminal (apparecchi in rete telematica che si attivano solo in presenza di un collegamento alla rete stessa e che possono essere installati solo in sale destinate all'attività di gioco, con accesso precluso ai minori), dal 5 al 5,5 per cento; • si proroga al 31 gennaio 2016 il termine per la regolarizzazione per i centri di scommesse <i>on line</i> non autorizzati, l'introduzione di regole impositive più puntuali e l'indizione di bandi di gara per attribuire nuove concessioni. I destinatari della regolarizzazione sono in particolare quei soggetti che, in attesa del conseguimento della concessione governativa, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; • viene prevista una presunzione di sussistenza di una stabile organizzazione in Italia degli operatori stranieri che raccolgono scommesse nel nostro Paese. In particolare qualora uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta



	<p>scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa da parte degli intermediari finanziari, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, convoca in contraddittorio i gestori ed il soggetto estero. I gestori vengono convocati in contraddittorio entro sessanta giorni dall'informativa. I gestori e il soggetto estero convocati per il contraddittorio possono fornire prova contraria. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio previsto dalla norma, che non può durare più di novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate è titolata ad emettere un avviso di accertamento, liquidando la maggiore imposta e le relative sanzioni. I contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione vengono segnalati dall'Agenzia delle entrate agli intermediari finanziari ai fini dell'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25% sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Tra le nuove disposizioni viene comunque prevista la possibilità per il contribuente di presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, una specifica istanza di interpello disapplicativo, sulla base di quanto viene previsto dell'articolo 11, comma 2, L. 212/2000, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti per l'applicazione delle nuove disposizioni</p>
<p>949</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p>	<p>Dichiarazione precompilata</p> <p>Si apportano modifiche al D.Lgs. 175/2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Si modificano le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, rendendo permanente l'obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.</p> <p>Si introduce, al medesimo articolo 3, D.Lgs. 175/2014, un comma 3-bis, il quale consente a tutti i cittadini - anche quelli che non sono destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata - di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. In tal modo i cittadini autenticati potrebbero accedere a dati che li riguardano, con vantaggi in termini di informazione e di valorizzazione dei dati acquisiti, che spesso sono risultato di adempimenti onerosi.</p> <p>Si integra l'articolo 3, comma 4, D.Lgs. 175/2014 - il quale disponeva che i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei dati per ottenere le deduzioni o detrazioni fossero stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze (decreto che non risulta ancora emanato) - con una disposizione in merito ai casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni questi casi sono trattati analogamente a quelli indicati nell'articolo 78, comma 26, L. 413/1991.</p> <p>Quest'ultimo dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli elenchi che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria relativamente ai soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati, ai fini dei controlli sugli oneri</p>



	<p>detraibili, si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio di ciascun anno, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.</p> <p>(c)</p> <p>(d) Trattasi di modifica formale all'articolo 3, comma 5, conseguente all'introduzione del comma 3-<i>bis</i>.</p> <p>(e) Si integra l'articolo 5 con un comma 3-<i>bis</i>. L'articolo 5 indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito.</p> <p>Il comma 3-<i>bis</i> introdotto stabilisce che l'Agenzia delle entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a detto termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di 4.000 euro.</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore rispetto al termine prescritto.</p> <p>In particolare, l'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, l'Agenzia delle entrate non procede al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, mentre, su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Il controllo deve essere, invece, effettuato, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta o nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caaf o professionista. In tal caso il controllo formale è effettuato nei confronti del Caaf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>(f)</p> <p>Si inserisce, al comma 4 dell'articolo 1, il rimando al comma 3-<i>bis</i> - introdotto dalla lettera e).</p> <p>Il comma 4, articolo 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti.</p> <p>(g) A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell'illustrato comma 3-<i>bis</i> in materia di controlli (oltre che quelle del comma 3 e dell'articolo 6 del medesimo decreto).</p> <p>Si abroga la lettera b), comma 1, articolo 5, che escludeva il controllo preventivo nell'ipotesi di dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta nei casi di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia.</p>
--	--



<p>(h)</p> <p>(i)</p>	<p>Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2016 relativamente ai redditi del 2015.</p> <p>Si apporta una modifica alle previsioni dell'articolo 35, comma 3, in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caaf.</p> <p>A seguito di tale modifica possono essere considerati "centri autorizzati" quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all'un per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale. È ammesso uno scostamento massimo del 10% da tale valore. In base all'articolo 35, comma 3 vigente, tale valore deve essere pari all'un per cento del rapporto tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei 3 anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, incluso quello considerato, con uno scostamento del 10%.</p> <p>Si muta, all'articolo 35, comma 3, il riferimento temporale per il conteggio della media delle dichiarazioni trasmesse da "2016, 2017 e 2018" a "2015, 2016 e 2017".</p>
<p>950</p>	<p>Modifiche agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria</p> <p>Si apportano modifiche all'articolo 78, L. 413/1991 relativamente agli obblighi di comunicazione da parte di enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale dei dati relativi alle somme che non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.</p>
<p>(a)</p> <p>(b)</p> <p>(c)</p>	<p>Sostituendo il comma 25-<i>bis</i>, articolo 78, si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell'articolo 51, comma 2 e dell'articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate ed i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili.</p> <p>Gli enti suddetti sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle spese sanitarie che non sono rimaste a carico dei contribuenti in base a specifiche disposizioni del Tuir.</p> <p>Si abroga il comma 25-<i>ter</i>, articolo 78, L. 413/1991 che prevedeva che contenuto, termini e modalità delle trasmissioni dei dati per l'effettuazione dei controlli sugli oneri detraibili sarebbero stati definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si sopprime il primo periodo del comma 26, articolo 78, L. 413/1991, che disciplinava la predisposizione degli elenchi mediante l'utilizzo di supporti magnetici con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.</p> <p>Inoltre nel testo dell'articolo, ogni qualvolta si fa riferimento al comma 25, è stabilito che tale riferimento sia esteso anche alle disposizioni del comma 25-<i>bis</i>.</p>
<p>951</p>	<p>Modifiche alle regole sulla assistenza fiscale</p> <p>Si apportano tre modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, in tema di assistenza fiscale.</p>



<p>(a)</p>	<p>La lettera a) introduce all'articolo 17, Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, comma 1, lettera <i>c-bis</i>) che prescrive un ulteriore onere per i sostituti di imposta consistente nella comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante strumenti telematici ed entro il termine del 7 luglio di ciascun anno, dei risultati finali delle dichiarazioni.</p> <p>Qualora compatibili con tale previsione, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 4-<i>bis</i>, in base al quale entro il 7 luglio di ciascun anno i Caaf sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i risultati finali delle dichiarazioni.</p>
<p>(b)</p>	<p>La lettera b) apporta modifiche all'articolo 7 Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati, comma 2-<i>ter</i> per adeguarne le disposizioni alla nuova normativa sui requisiti dimensionali dei centri autorizzati di assistenza fiscale introdotta dal comma 1, lettera h) dell'articolo.</p>
<p>(c)</p>	<p>Inoltre, all'articolo 7, comma 2-<i>ter</i>, per il conteggio si prevede che si debba fare riferimento alla circostanza che, annualmente, che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento.</p>
<p>952</p>	<p>Modifiche al D.P.R. 322/1998 in tema di modello 770 e certificazioni</p> <p>(a) Il comma 3-<i>bis</i>, articolo 4 risulta sostituito da un nuovo testo ed opera nei confronti di tutti i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi in base al D.P.R. 600/1973.</p> <p>In base al nuovo testo, i sostituti d'imposta che operano le predette ritenute sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente.</p> <p>La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati indicati dall'articolo 3, commi 2-<i>bis</i> e 3, D.P.R. 322/1998.</p> <p>(b) Si sostituisce anche il comma 6-<i>quinquies</i>, articolo 4, D.P.R. 322/1998. Il testo novellato, oltre a stabilire che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973, devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono, precisa che la predetta trasmissione possa avvenire sia direttamente che mediante l'utilizzo di incaricati appositamente titolati. Inoltre stabilisce che, entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi. È necessario, altresì, procedere alla trasmissione di dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in occasione dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 241/1997 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni che devono essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Alla trasmissione telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.</p>
<p>953</p>	<p>Tessera sanitaria ed esonero sperimentale dallo spesometro per il 2016</p> <p>Apportando modifiche all'articolo 21, D.L. 78/2010, si prevede, con l'introduzione del comma 1-<i>quater</i>, in via sperimentale e per il solo anno 2016, l'esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) per i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.</p> <p>Si tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti le cui modalità devono essere disciplinate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>



<p>954 (a) 955</p>	<p>Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433, cod. civ.. Decorrenza particolare A decorrere dal periodo di imposta 2015</p>
<p>954 (b) 955</p>	<p>Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria Viene sostituita la lettera e) dell'articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l'individuazione dell'importo massimo della spesa rilevante. Infatti, nel caso di frequenza presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • università private; • università estere; <p>la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. Decorrenza particolare A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 2016</p>
<p>954 (c)</p>	<p>Imposta dovuta dai "non residenti Shumaker" Intervenendo a modificare il comma 3-bis, articolo 24, Tuir, si precisa l'ambito soggettivo di applicazione della norma è riferito ai "soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano" e non più, come per la disciplina vigente, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato membro aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Si ricorda che per tali contribuenti l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, Tuir a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.</p>
<p>956</p>	<p>Controlli dell'Agenzia per particolari rimborsi superiori a 4.000 euro Sono abrogati i commi 586 e 587, articolo 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), i quali stabiliscono che con riferimento al periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016, l'Agenzia delle entrate non ha più l'onere dell'esecuzione di controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.</p>



<p>960</p> <p>961</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p> <p>(c)</p> <p>963</p>	<p>Aliquota Iva del 5% su prestazioni socio sanitarie</p> <p>Istituendo la nuova parte II-bis della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, si estende l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale).</p> <p>La lettera a), sostituendo i primi due commi dell'articolo 16, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.</p> <p>La lettera b) abroga il n. 41-bis della tabella A, parte II, il quale comprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento.</p> <p>La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, vi introduce una nuova Parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5%.</p> <p>Sono soggette all'aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.</p> <p>In merito alla decorrenza, si precisa che le norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.</p>
<p>962</p>	<p>Abrogazione di norme a seguito del disposto del comma 960</p> <p>Si abrogano i primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, L. 296/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo periodo del comma 331 estendeva in via interpretativa l'aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter), articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni; • il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997) di optare per il regime agevolativo applicato alle onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione Iva.
<p>964</p>	<p>Disposizioni per contrastare il mancato pagamento del bollo auto</p> <p>Modificando l'articolo 103, D.Lgs. 285/1992, si prevede che <i>“La parte interessata, intestataria di un</i></p>



	<p><i>autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A., restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. (...)"</i></p>
979	<p>Carta per acquisti culturali A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.</p>
982	<p>Credito di imposta per installazione impianti di allarme Istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L'attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.</p>
984	<p>Credito di imposta per acquisto strumenti musicali È istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione.</p>
987 989	<p>Deducibilità ai fini delle IIDD dei contributi ai consorzi obbligatori per legge Modificando l'articolo 100, Tuir, si prevede la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.</p> <p>Decorrenza particolare Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015</p>
988 989	<p>Deducibilità Irap dei contributi a consorzi obbligatori Si prevede la deducibilità dalla base imponibile Irap delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.</p>



	<p>Decorrenza particolare Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015</p>
999	<p>Entrata in vigore Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

LE NOVITA' IMU E TASI PER IL 2016

34

La Legge di Stabilità 2016 interviene sulla materia dei tributi locali con numerose e significative correzioni che esplicano la propria efficacia a decorrere dal periodo d'imposta 2016. Nel presente intervento andiamo a riepilogare gli interventi di maggior impatto.

Esenzione abitazione principale

Il primo intervento da segnalare è quello relativo all'esenzione per l'abitazione principale che viene estesa dal tributo maggiore anche al tributo sui servizi: l'abitazione principale diviene quindi esente tanto per l'Imu, quanto ai fini Tasi.

Le regole per applicare l'esonero sono quelle note ai fini del tributo maggiore:

- l'esenzione riguarda solo le abitazioni non di lusso, quindi quelle di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- per beneficiare dell'esenzione è necessario che il contribuente risieda nell'immobile e, altresì, vi dimori abitualmente (se il coniuge ha un'altra abitazione nel medesimo Comune, solo uno di queste due può considerarsi abitazione principale);
- l'esenzione viene estesa alle pertinenze dell'abitazione principale; possono considerarsi tali gli immobili a servizio di questa, nel limite di uno per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte e depositi), C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie).

Da segnalare che tale esenzione riguarderà anche gli inquilini che adibiscono l'immobile ad abitazione principale, esenzione che però non si estende al locatore (che quindi continuerà a pagare sia l'Imu che la Tasi).

Uso gratuito ai familiari

È stata reintrodotta una previsione riguardante gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari, seppure con vincoli molto stringenti. La versione finale contenuta nella Legge Stabilità comunque non presenta una vera e propria assimilazione all'abitazione principale (nel qual caso si sarebbe applicata una completa esenzione dal prelievo), ma piuttosto si limita a disporre la riduzione dell'Imu nella misura del 50%.

Ai fini dell'applicazione di tale beneficio è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- l'abitazione deve essere non di lusso (quindi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9);
- l'immobile deve essere dato in comodato con contratto registrato;
- tale fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale del comodatario;
- il comodato deve essere nei confronti di un parente in linea retta di primo grado (quindi il padre che concede l'uso al figlio, oppure viceversa);
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune ove è ubicato l'immobile agevolato perché concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri Immobili in Italia, ad eccezione dell'immobile dato in comodato e dell'immobile in cui egli abita (questo comunque non deve essere di lusso).

Per beneficiare della presente agevolazione è necessario che sia presentata dichiarazione al Comune per segnalare il possesso dei requisiti.

Aderente a:



Terreni agricoli

Oltre ai segnalati interventi riguardanti le abitazioni, vi sono state delle importanti modifiche in tema di tassazione dei terreni non edificabili. Tali immobili, già del tutto esenti dalla Tasi, sono invece ordinariamente assoggettati ad Imu.

Vengono però riscritte completamente le esenzioni dell'imposta municipale:

- prima di tutto vengono stravolte le regole che regolamentano l'applicazione dell'esenzione per i terreni montani, di fatto eliminando tutte le modifiche introdotte negli ultimi due anni. In altre parole si torna alla vecchia definizione: i Comuni montani, nel cui territorio i terreni beneficiano dell'esenzione, sono quelli elencati nella circolare n. 9/1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014).
Essa contiene più di 6.000 Comuni, ossia circa il 70% di tutti i Comuni italiani; alcuni Comuni sono interamente esenti, altri sono definiti "PD – parzialmente delimitati" e l'esenzione si applica solo ad una frazione del territorio comunale;
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della Legge 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati, divengono esenti da Imu. A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti.
Fino al 2015 tali terreni erano imponibili, seppure con un moltiplicatore ridotto (75 anziché 135) e beneficiavano di franchigie e riduzioni nel calcolo della base imponibile; previsioni oggi evidentemente soppresse;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Beni d'impresa

Si segnalano, infine, due previsioni che interessano specificamente gli immobili posseduti dalle imprese:

- il primo intervento riguarda il comparto edile e si riferisce ai fabbricati costruiti dalle imprese di costruzione e invenduti a causa del mercato immobiliare stagnante.
Detti immobili, già dal 1.7.2013, se permane la destinazione alla vendita e non risultano essere locati, risultano del tutto esenti da Imu. La Legge di Stabilità definisce una specifica tassazione ai fini Tasi, introducendo l'aliquota dello 0,1% che il Comune può incrementare fino allo 0,25% ovvero ridurre fino a zero;
- la seconda disposizione interessa le modalità tecniche per la determinazione della rendita dei fabbricati industriali: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (quelli che vengono normalmente definiti "imbullonati").

Aderente a:



L'esclusione di tali elementi dal calcolo della rendita catastale ovviamente porterà ad una riduzione della rendita stessa di tali fabbricati e, di conseguenza, anche una conseguente riduzione del prelievo Imu e Tasi, gravante su di essi.

Tale previsione non riguarda, però, solo i nuovi accatastamenti (ossia i fabbricati di nuova costruzione o sui quali vengono eseguiti interventi) ma vi è infatti la possibilità di rettificare entro il prossimo 15 giugno 2016 le rendite oggi vigenti, con efficacia del 1 gennaio (quindi la riduzione della rendita impatterà sull'integrale imposta di pertinenza del periodo d'imposta 2016).

PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E NUOVE AGEVOLAZIONI IRPEF IN VIGORE DAL 2016

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2016 viene aggiornato il quadro normativo per le detrazioni in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (compreso il "bonus arredi"), interventi di riqualificazione energetica e interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche.

In particolare, sono stati introdotti dal 1° gennaio 2016 nuove disposizioni riguardanti:

- la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale da parte delle giovani coppie;
- la detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva per l'acquisto di unità abitative di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
- il credito di imposta per le spese sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza.

La proroga delle detrazioni sugli immobili e del "bonus arredi"

Si ricorda che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative pertinenze. La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (nel limite di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale) è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016.

La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata anche per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Per fruire di tale detrazione (che va applicata alla base imponibile pari al 25% del corrispettivo dichiarato in atto) la vendita dell'unità immobiliare



deve avvenire entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Fino al 31 dicembre 2016 è stata prorogata anche il "bonus arredi". Si tratta della detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all'immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di 10.000 euro (aggiuntivo rispetto al limite di 96.000 euro per l'intervento di recupero).

La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016. La Legge di Stabilità 2016 estende l'applicazione della detrazione del 65% anche all'acquisto, all'installazione e alla messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti.

La detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata anche per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano attivate a decorrere dal 4 agosto 2013, effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, nel limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro. L'ambito oggettivo di applicazione di tale agevolazione riguarda fabbricati adibiti ad abitazione principale della persona fisica ovvero fabbricati adibiti ad attività produttive di beni e servizi, agricole, professionali, commerciali o non commerciali.

Si segnala che la Legge di Stabilità ha introdotto due nuove disposizioni inerenti la detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici:

- la possibilità per le persone fisiche che si trovano nella cosiddetta "no tax area" di cedere la detrazione per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (le modalità applicative di tale disposizione saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate);
- la possibilità di fruire della detrazione del 65% anche per gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.

Intervento	Agevolazione	Scadenza	Note
Recupero edilizio	Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	31 dicembre 2016	Obbligo di esecuzione di bonifico bancario parlante con ritenuta di acconto dell'8% all'atto dell'accredito al fornitore
Acquisto immobili interamente ristrutturati	Detrazione Irpef del 50% da applicare sul 25% del prezzo dell'unità immobiliare in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	31 dicembre 2016	Obbligo di esecuzione di bonifico bancario parlante con ritenuta di acconto dell'8% all'atto dell'accredito al fornitore

Aderente a:



Bonus arredi	Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 10.000 euro	31 dicembre 2016	Fruibile solo se già effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio in data successiva al 25 giugno 2012
Riqualificazione energetica	Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo	31 dicembre 2016	In aggiunta agli interventi previsti dalla L. 296/2006, dal 2015 sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione alimentati da biomasse
Adozione misure antisismiche in zone ad alta pericolosità	Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo	31 dicembre 2016	Detrazione con aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria del 50%

La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie

La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. L'ammontare massimo della spesa agevolabile è pari a 16.000 euro che corrisponde a una detrazione Irpef fruibile pari al più a 8.000 euro, obbligatoriamente da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

I requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare di tale agevolazione (diversa dal "bonus arredi", in quanto non è legata al sostenimento di spese di recupero edilizio) sono i seguenti:

- la "giovane coppia" è definita come quella costituente un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi (che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;
- è necessario che la giovane coppia abbia acquistato una unità immobiliare e la abbia adibita ad abitazione principale.

La nuova detrazione non è cumulabile con il "bonus arredi": si segnala, inoltre, che mentre nel *bonus arredi* è agevolabile sia l'acquisto di mobili sia quello di elettrodomestici, per le giovani coppie il dettato normativo agevola solamente l'acquisto di mobili.

La detrazione Irpef del 50% dell'Iva per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B

La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva per gli acquisti dalle imprese costruttrici effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B. La detrazione Irpef è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Non tutte le cessioni di unità residenziali da parte delle imprese costruttrici prevedono l'addebito dell'Iva in rivalsa (ad esempio, fabbricati ceduti dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori, senza opzione per l'applicazione dell'Iva). Qualora la vendita avvenga con addebito dell'Iva in rivalsa da parte del costruttore, la base imponibile su cui applicare la detrazione Irpef del 50% deriva dalla tipologia di destinazione della unità immobiliare da parte dell'acquirente:

Aderente a:



- l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione principale prevede il pagamento dell'Iva al 4% sul corrispettivo;
- l'acquisto di una "seconda casa" prevede il pagamento dell'Iva al 10% sul corrispettivo.

Il credito di imposta per la sicurezza

Le persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito di imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero per il sostenimento delle spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. La norma non prevede alcun divieto di sovrapposibilità con la detrazione Irpef del 50% già in vigore per i sistemi di videosorveglianza o allarme (non sono, invece, detraibili le spese sostenute per contratti perfezionati con istituti di vigilanza). In ogni caso, le modalità attuative per la fruizione del credito di imposta sono demandate ad un apposito decreto ministeriale che dovrà essere emanato.

I "SUPER AMMORTAMENTI" PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità prevede un'agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l'acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale previsione si presenta già da subito più interessante rispetto alle ultime agevolazioni "Tremonti", in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (**gli immobili sono comunque esclusi**) e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto ad un beneficio fiscale).

Da notare che non vi è un'alcuna disposizione che colpisca le dismissioni: se un bene agevolato viene ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore *bonus* da beneficiare.

Il funzionamento dell'agevolazione

L'articolo 1, comma 91 stabilisce che: *"Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%."*

In altre parole, possiamo affermare quanto segue:

- il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
- il *bonus* riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di *leasing* viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che

Aderente a:



la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i *leasing* la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico;

- sono invece esclusi dall'agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il *leasing* operativo, etc..

Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi **sia l'Irpef che l'Ires**.

I beni agevolabili

Dal punto di vista oggettivo, ossia per l'individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l'agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l'aliquota di ammortamento del bene **sia pari o superiore al 6,5%**, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Sono invece quindi esclusi dal *bonus*:

- i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell'attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l'aliquota di ammortamento è del 10%),
- sono inoltre esclusi i beni indicati nell'allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)

La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l'agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa.

La norma richiede che, per beneficiare dell'agevolazione, **i beni strumentali siano nuovi**.

In attesa di indicazioni sul punto, per il requisito della novità pare lecito riferirsi ai chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia in merito all'agevolazione "Tremonti", secondo la quale si considerano beni nuovi, in particolare:

- I beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
- I beni destinati all'esposizione (*show room*);
- per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un'attestazione in merito alla irrilevanza del componente usato rispetto all'insieme (prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati).

Soggetti interessati

Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del *bonus*, va notato che questo viene riconosciuto:

- sia a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva (società di persone o società di capitali),
- sia a favore dei soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.

Aderente a:



Il periodo agevolato

Viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l'investimento: relativamente all'ambito temporale di applicazione la norma è chiara nell'affermare che l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ricordando che:

- per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione (ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, che ai fini fiscali sono irrilevanti);
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi nel qual caso rileva l'importo di tali SAL liquidati;
- per i beni in *leasing*, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

Autovetture

La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all'articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo, caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante).

Focalizzando l'attenzione sulle autovetture, l'agevolazione si applica non direttamente sulle quote di ammortamento o sui canoni, bensì incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante per gli automezzi di cui alla lettera b), articolo 164, ossia:

- i veicoli ad uso promiscuo (non assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) con innalzamento del tetto di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro;
- per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l'innalzamento da 25.823 euro a 36.152 euro.

Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali di rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in *leasing*, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza fiscale del bene.

Per quanto riguarda i veicoli

- di cui alla lettera a), articolo 164 (veicoli esclusivamente strumentali deducibili al 100%),
- nonché quelli di cui alla lettera b-bis) dello stesso articolo 164 (veicoli assegnati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta deducibili al 70%)

si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l'incremento del 40% il costo di acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.



Plusvalenze e manutenzioni

Va evidenziato, infine, come l'incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su ammortamenti e canoni di *leasing*, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare *plus* e *minus* come se la presente disciplina non fosse esistita.

Allo stesso modo, l'incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

La Legge di Stabilità per il 2016 ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il 31/12/2015) ed ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014. Nel seguito affronteremo tali novità iniziando dalla principale.

Modifiche ai coefficienti di redditività e al limite dei ricavi

Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività variabile in funzione del codice attività.

La principale modifica riguarda per l'appunto l'aumento del limite dei ricavi relativi ai diversi gruppi di attività, i coefficienti nella nuova formulazione sono i seguenti:

Gruppo	Codice attività ATECO 2007	Coefficiente redditività	Limite ricavi/fatturato in euro
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%	45.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%	50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	(47.81)	40%	40.000
Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 - 47.8)	54%	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%	25.000
Intermediari del commercio	(46.1)	62%	25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%	50.000

Aderente a:



Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%	30.000
Altre attività economiche	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%	30.000

Altre modifiche sono state introdotte in merito alle cause di accesso e preclusione.

Requisiti di accesso

Nella versione attuale i requisiti di accesso, con riferimento all'anno di imposta precedente, prevedono che il contribuente:

- non abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti specifici dettati dalla norma, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata;
- abbia sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60, Tuir;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superi i 20.000 euro (esclusa l'Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali.



Con la nuova formulazione del regime la fuoriuscita dallo stesso in caso di superamento del limite stabilito per categoria non avverrà mai in corso d'anno ma sempre dal successivo periodo di imposta.

Cause di preclusione

Il regime forfettario è invece precluso:

- ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito,
- ai non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
- ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuino cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,

Aderente a:



- ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l'importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).

Il regime forfettario “start up”

La finanziaria 2016 ha poi introdotto anche un particolare regime di **tassazione per i soggetti che presentano i seguenti requisiti:**

- mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione;
- prosecuzione di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario.

In tal caso il contribuente potrà applicare una aliquota sostitutiva dell'Irpef, comprese le addizionali, e dell'Irap (l'Iva non è dovuta) nella misura del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto.

Tale imposta sostitutiva troverà applicazione anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime forfettario.



Il contribuente che ha aperto la partita Iva come minimo potrà utilizzare il regime agevolato per 5 anni e, se alla scadenza ha meno di 35 anni, potrà applicarlo sino al compimento del 35esimo anno di età, questo non è possibile per il regime “forfettario start up”, che trova applicazione per 5 anni, non essendo stata riproposta in tale regime alcuna estensione.

Riduzione contributiva

In merito all'aspetto previdenziale la finanziaria ha modificato il comma 77, L. 190/2014 disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita Iva per lo svolgimento di un'attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale Inps previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a *forfait*.

Aderente a:



ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE AI SOCI

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere (dietro corrispettivo) beni ai soci, oppure – in taluni casi – di trasformare in società semplice l'ente, passando così da soggetto che esercita attività di impresa a soggetto di mera detenzione di beni (assimilato ad una persona fisica) profittando di un trattamento fiscale di favore.

Le suddette facoltà richiedono – normalmente - il pagamento di una imposta sostitutiva e, di fatto, rappresentano il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo.

Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell'attività.

Soggetti interessati e tempistiche

Il provvedimento interessa sia le società di persone che quelle di capitali, quindi:

- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Per godere dei benefici è richiesto che, entro il **30 settembre 2016**, si assegnino o si cedano ai soci i beni, ovvero sia attuata la trasformazione in società semplice; la scadenza ha evidenti connessioni con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2015.

Oggetto della assegnazione o cessione

Possono essere oggetto di assegnazione o cessione:

- i beni immobili (sia fabbricati che terreni), diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Immobili (fabbricati e terreni)	Immobili patrimonio di cui all'articolo 90 del TUIR	SI
	Immobili merce	SI
	Immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E, A/10), non utilizzati nell'attività di impresa (sono i beni inutilizzati, quelli locati a terzi, concessi in comodato, ecc.)	SI
	Immobili strumentali per destinazione, utilizzati nell'attività di impresa (per i terreni agricoli si tratta di quelli utilizzati per la coltivazione o l'allevamento di bestiame). Non rientrano in questa categoria i beni, di qualsiasi natura, detenuti dalle immobiliari di gestione	NO
Mobili registrati (auto, aerei, natanti)	Non utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività	SI
	Utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività (ad esempio, auto per società di noleggio, scuola guida, etc.)	NO

Le caratteristiche del bene vanno verificate al momento della cessione o della assegnazione.



Condizioni richieste in capo ai soci

Tutti i soci beneficiari della assegnazione o della cessione agevolata:

- devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015 (per le società di persone dovrebbe rilevare la presenza di un qualsiasi titolo avente data certa, mentre per le società di capitali – ormai prive del libro soci – dovrebbe rilevare l’iscrizione al Registro delle imprese);
- ovvero devono essere iscritti, entro il 30 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

A taluni soci possono essere assegnati beni “agevolati”, mentre ad altri soci beni “non agevolati”.

Nel caso di cessione, non sembra necessario che tutti i soci siano coinvolti.

In caso di eventuali modifiche della compagine societaria:

- il beneficio è riservato al socio che fosse già tale alla data del 30.09.2015;
- la quota di partecipazione rilevante, invece, dovrebbe essere quella esistente al momento della operazione (assegnazione o cessione);
- i soci entrati nella compagine societaria dopo il 30.09.2015 non possono godere dei benefici.

Trasformazione in società semplice

L’operazione di trasformazione può essere fruita esclusivamente dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra.

Imposta sostitutiva delle imposte dirette (in capo alla società)

Il carico fiscale dell’operazione si concretizza nella applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap su un imponibile determinato come differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Nel caso in cui oggetto di assegnazione siano degli immobili (oppure, nel caso in cui nel patrimonio dell’ente trasformato in società semplice siano presenti degli immobili), su richiesta della società il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale.

Tipologia	Rendita maggiorata	Rivalutazioni	Valore catastale
Terreni agricoli	dominicale × 75 × 1,25	+ 20%	× 112,5
A (escluso A/10)	rendita × 100 × 1,05	+ 20%	× 126
A/10	rendita × 50 × 1,05	+ 20%	× 63
C (escluso C/1)	rendita × 100 × 1,05	+ 20%	× 126
C/1	rendita × 34 × 1,05	+ 20%	× 42,84
D	rendita × 50 × 1,05	+ 20%	× 63

Aderente a:



E	rendita × 34 × 1,05	+ 20%	× 42,84
---	---------------------	-------	---------

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

47

Assegnazione	→	Valore normale (o catastale) dei beni assegnati o ceduti	-	Costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati	=	Imponibile imposta sostitutiva
Cessione	→	Corrispettivo se maggiore, o valore normale (o catastale) se corrispettivo inferiore	-	Costo fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti	=	Imponibile imposta sostitutiva
Trasformazione in società semplice	→	Valore normale (o catastale) dei beni posseduti	-	Costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti	=	Imponibile imposta sostitutiva

Al riguardo, va precisato che:

- è possibile attestarsi anche ad un valore intermedio tra il valore normale e catastale;
- è possibile che non si evidenzia alcuna materia imponibile, ove il costo fiscalmente riconosciuto sia maggiore del parametro di confronto (non è dunque indispensabile pagare imposta sostitutiva).

Su tale base imponibile, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (dovuta anche dalle società di persone) nella misura:

- dell'8%, normalmente;
- del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione (si assoggetta a sostitutiva maggiorata anche la società in perdita sistemica).

Vi è un ulteriore eventuale carico fiscale da tenere in considerazione.

Infatti:

- ove la società annulli riserve in sospensione di imposta in occasione della assegnazione;
- oppure, su tutte le riserve in sospensione di imposta presenti nel patrimonio della società, in caso di trasformazione in società semplice;

su tali importi deve essere applicata una ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Le società che si avvalgono delle disposizioni in commento, devono versare:

- il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;

Aderente a:



- il 40% restante entro il 16 giugno 2017.

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Tassazione ed effetti fiscali in capo ai soci

Nel caso di cessione agevolata, il socio non subisce, ovviamente, alcuna tassazione.

Nel caso di assegnazione agevolata, invece, l'operazione si considera come distribuzione di utili in natura (quindi tassata), sia pure su una base imponibile ridotta rispetto a quella ordinaria (vale a dire il valore normale dei beni ricevuti).

Infatti:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società assegnanti va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società;
- il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (e, quando tale riduzione supera il costo fiscalmente riconosciuto, si produce il c.d. "sottozero" che determina la tassazione come dividendo).

Ovviamente, la fiscalità dell'operazione può assumere riflessi differenti a seconda del tipo di riserve che si utilizzano per realizzare l'operazione, oppure del tipo di società che effettua l'assegnazione stessa.

Società assegnante	Tipo di riserva	Effetti per il socio
Società di persone	Riserva di utili	Nessuno
	Riserva di capitale	Riduzione del costo della partecipazione
Società di capitale	Riserva di utili	Utile in natura
	Riserva di capitale	Riduzione del costo della partecipazione

Per quanto attiene al bene assegnato al socio:

- il costo fiscalmente riconosciuto è pari al valore normale (o catastale) utilizzato dalla società per il calcolo della base imponibile della sostitutiva;
- dal momento di assegnazione ricomincia il decorso del quinquennio oltre il quale la eventuale plusvalenza conseguita non è tassata.

Riflessi ai fini delle imposte indirette

La norma prevede che, per le assegnazioni e le cessioni ai soci:

- le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà;
- le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Nessuna previsione specifica è stata assunta ai fini dell'Iva, con la conseguenza che il tributo rimane dovuto nei modi ordinari.

Si ricorda che, nel caso di immobili acquisiti dalla società senza Iva, quindi:

- acquisiti da un privato;
- acquisiti prima del 1973;
- acquisiti da un operatore Iva che ha applicato l'esenzione;

Aderente a:



l'assegnazione non richiede applicazione dell'Iva, salvo l'obbligo di effettuare la rettifica nei casi di detrazione di imposta sulle spese di manutenzione, recupero o riparazione avvenuta nel decennio di osservazione.

Ai fini della corretta applicazione dei tributi indiretti, possiamo riepilogare le regole vigenti nella seguente tabella di sintesi:

Tipo	Iidd	Iva	Registro
Assegnazione	Valore normale	Costo rettificato (articolo 13, comma 2, lettera c), D.P.R. 633)	Valore venale
	Valore catastale		Valore catastale (regola prezzo valore se abitativo assegnato a privato)
Cessione	Corrispettivo, quando superiore a valore normale o catastale	Corrispettivo	Valore venale
			Valore catastale (regola prezzo valore se abitativo)

RISCRITTO L'ARTICOLO 26 DEL DECRETO IVA SULLE NOTE DI VARIAZIONE

La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all'articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina delle note di variazione ai fini Iva riscrivendo l'articolo 26, D.P.R. 633/1972 e stabilendo diverse decorrenze in relazione a talune previsioni in esso contenute.

La nuova versione dell'articolo 26 del decreto Iva opera una precisa distinzione tra le seguenti ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione:

- verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell'operazione;
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad altra procedura di soluzione della crisi d'impresa quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti ed piano attestato di risanamento;
- procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Dette ipotesi risultano inoltre chiaramente differenziate anche per quanto riguarda il limite temporale entro il quale è possibile effettuare la variazione; ciò può avvenire:

- entro il termine di un anno nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) e richiamate dal comma 2 dell'articolo 26, qualora si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
- senza alcun termine nell'ipotesi di cui alle lettere c) e d) richiamate dal comma 4 dell'articolo 26, pur nel rispetto dell'ordinario termine per l'esercizio del diritto alla detrazione stabilito dall'articolo 19 del decreto Iva.

Aderente a:



Una particolare attenzione va posta alla decorrenza delle nuove disposizioni, posto che il comma 127 della Legge di Stabilità 2016 prevede che:

- le disposizioni di cui al comma 4, lettera a) e comma 5 secondo periodo dell'articolo 26 si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016;
- le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26 si applicano letteralmente dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) ma, stante il dichiarato carattere interpretativo delle stesse, dovrebbero ritenersi applicabili anche alle operazioni effettuate ante 2016.

Tra le disposizioni per così dire ad **efficacia immediata e con valenza interpretativa** (e quindi retroattiva) possiamo individuare:

- per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale dovuta a inadempimento del cessionario o committente (ad eccezione del caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni);
- la possibilità di emettere una nota di variazione da parte del cessionario o committente dell'operazione, laddove l'operazione sia assoggettata al meccanismo del *reverse charge*;
- la chiara definizione dei termini e le condizioni per effettuare la variazione nell'ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Le disposizioni che presentano, purtroppo, un'**efficacia differita** (a partire cioè dalle procedure concorsuali dichiarate successivamente al 31 dicembre 2016) sono quelle che:

- legittimano l'emissione di una nota di variazione Iva in diminuzione *"a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale"* (articolo 26, comma 4, lettera a);
- consentono al cessionario o committente assoggettato alla procedura concorsuale di non registrare *"in aumento"* la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore (articolo 26, comma 5).

Per una maggior comprensione delle citate modifiche, e in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate, riportiamo di seguito un raffronto tra il testo della vecchia e della nuova disposizione.

Vecchio articolo 26	Nuovo articolo 26
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, comprese la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.	1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e	2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e



<p>24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, R.D. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/1942, pubblicato nel Registro delle Imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell' articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell' articolo 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell' articolo 23 o dell'articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.</p>	<p>24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.</p>
<p>3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'articolo 21.</p>	<p>3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.</p>
	<p>4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:</p> <p>a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, R.D. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/1942;</p> <p>b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.</p>
	<p>5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già</p>



	registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
	6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all' articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all' articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.	7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R. 100/1998, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.	8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.
	9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
	10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi

Aderente a:



	<p>dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.</p>
	<p>11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>
	<p>12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:</p> <p>a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;</p> <p>b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;</p> <p>c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.</p>

Aderente a:



INNALZATO DA 1.000 EURO A 3.000 EURO IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2016 dal 1° gennaio 2016 viene innalzato da 1.000 euro a 3.000 euro il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, dei libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore. È innalzato a 3.000 euro anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 141/2010 (cambialvalute).

Viene lasciato immutato a 1.000 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta, inoltre, fermo a 999,99 euro il limite per:

- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- la soglia per il servizio di "rimessa in denaro" (c.d. *money transfer*).

Dovrà essere chiarito da una circolare ministeriale se il nuovo limite di 3.000 euro sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate.

Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti

Generalmente devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, qualora le stesse siano effettuate per importi inferiori a 3.000 euro, a titolo esemplificativo:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- prelievi e versamenti di contante dell'imprenditore nella ditta individuale;
- anticipi a dipendenti;
- donazioni.

Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.

Se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell'operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l'accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un'azione illecita:

- sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);

Aderente a:



- sono ammessi pagamenti frazionati allorché il frazionamento sia connesso all'operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione).

Rientra comunque nel potere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria valutare, caso per caso, se il frazionamento è stato comunque realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.



ALIQUOTA UNICA PER L'ENNESIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all'articolo 1, commi 887-888 prevede la riapertura, per la tredicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e cioè la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

Novità

Rispetto alla precedente rivalutazione recata dalla L. 190/2014 (che già aveva visto un raddoppio delle aliquote rispetto alle rivalutazioni precedenti) viene ora prevista un'aliquota unica dell'8 per cento per la misura dell'imposta sostitutiva relative sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni che per quella dei terreni

Le caratteristiche del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l'opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell'intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un'area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un'imposta con l'aliquota del 8% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un'imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Aderente a:



Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2016	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2016, e con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2016, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2016.

Per i terreni, invece, posto che il valore che emerge dalla perizia è quello minimo previsto ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto, l'Agenzia delle entrate aveva da sempre affermato che la perizia doveva essere necessariamente predisposta prima della cessione del terreno. Aderendo a successive pronunce giurisprudenziali (si veda per tutte la sentenza della Cassazione n.30729/2011), l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 53/E/2015 ha parzialmente modificato il proprio orientamento ammettendo che l'asseverazione della perizia possa avvenire posteriormente alla cessione, ma a condizione che la stessa venga comunque redatta prima del rogito e ciò al fine di disporre del valore da indicare nel rogito medesimo.

Sempre con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui l'originario valore periziato costituisce il "*valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali*", l'Agenzia delle entrate (con la risoluzione n.111/2010, ribadita nella successiva risoluzione 53/E/2015) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente, al fine di utilizzare il nuovo e più ridotto valore normale minimo di riferimento.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l'articolo 7, D.L. 70/2011, il Legislatore ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.



Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.

L'articolo 7, D.L. 70/2011 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle tre precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013, 2014 e 2015), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione (ante L. 190/2014)	➔	valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro
Seconda rivalutazione	➔	valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di 2.000 euro alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente 4.400 euro.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it